

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 108-A**

*Relazione orale*

*Relatore SANZARELLO*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)**

**Comunicato alla Presidenza il 21 maggio 2002**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Nuove norme in tema di responsabilità professionale  
del personale sanitario

**d’iniziativa del senatore TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001**

—————

## INDICE

Pareri della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge, testo d’iniziativa del senatore Tomassini e testo proposto dalla Commissione .....	»	4

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: MAFFIOLI)

22 gennaio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che il disegno di legge dovrebbe limitarsi a stabilire il principio della responsabilità per danni occorsi in strutture ospedaliere, rinviando alle regioni la puntuale regolamentazione dell'istituto.

**su emendamenti**

(Estensore: FALCIER)

26 febbraio 2002

La Commissione osserva che gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, vertono su aspetti, come la disciplina delle professioni, che attengono anche alle competenze concorrenti regionali, in relazione ai quali sarebbe opportuno stabilire con legge statale i soli principi fondamentali, demandando alle regioni la normativa di dettaglio. In relazione all'emendamento 6.4, in particolare, appare opportuna una riformulazione che lasci impregiudicata la scelta della fonte normativa regionale idonea a disciplinare le modalità di costituzione degli albi regionali.

La Commissione esprime inoltre parere non ostativo, per quanto di competenza, sui rimanenti emendamenti riferiti al disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TOMASSINI

## Art. 1.

*(Responsabilità per danni occorsi  
in strutture sanitarie ospedaliere)*

1. La responsabilità civile per danni a persone causate dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.

2. La responsabilità si estende a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al comma 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.

3. La struttura ospedaliera può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave **e la relativa sentenza sia passata in giudicato**. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

## Art. 2.

*(Assicurazione obbligatoria delle strutture  
sanitarie ospedaliere)*

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private non possono esercitare l'attività se non sono coperte, ai sensi della

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Responsabilità per danni occorsi  
in strutture sanitarie ospedaliere)*

1. *Identico.*

2. La responsabilità **riguarda** tutte le prestazioni erogate dalle strutture **ospedaliere pubbliche ivi** incluse le attività ambulatoriali, diagnostiche **e le attività intramoenia**. **Fanno eccezione quelle escluse totalmente dai livelli essenziali di assistenza di cui all' allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. La responsabilità riguarda inoltre tutte le prestazioni fornite dalle strutture ospedaliere private accreditate.**

3. La struttura ospedaliera può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

## Art. 2.

*(Assicurazione obbligatoria delle strutture  
sanitarie ospedaliere)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.

2. Per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive. Tale decreto è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere adeguato quando se ne ravvisi la necessità.

**3. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono approvate e modificate con decreto del Ministro delle attività produttive ed inserite ed applicate di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa.**

Art. 3.

*(Azione giudiziaria per il risarcimento del danno)*

1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. La domanda di risarcimento, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il contratto deve essere stipulato **con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile con massimali idonei a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.**

*Soppresso*

Art. 3.

*(Azione giudiziaria per il risarcimento del danno)*

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla domanda di risarcimento, comunica al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari.

4. In caso di postumi non ancora consolidati, la richiesta e l'offerta potranno avere carattere provvisorio. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro novanta giorni dalla data in cui il danneggiato informa l'assicuratore riguardo il consolidamento dei postumi.

5. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro venti giorni dal ricevimento per iscritto dell'accettazione.

6. Qualora la somma offerta sia inferiore a quella richiesta e il danneggiato non si dichiara soddisfatto del risarcimento, l'impresa deve comunque corrispondere tale somma entro venti giorni. Tale somma verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Art. 4.

(*Arbitrato*)

1. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia può essere deferita, su proposta del danneggiato e previo accettazione della controparte, ad un collegio arbitrale.

2. La volontà del danneggiato di deferire ad un collegio arbitrale l'eventuale contenzioso deve essere esplicitata al momento dell'invio della domanda di risarcimento di cui all'articolo 3, comma 2. L'assicuratore è tenuto a comunicare l'accettazione o il diniego del deferimento al collegio arbitrale nella comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Arbitrato*)

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle parti con forme e modalità di cui all'articolo 810 del codice di procedura civile.

4. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni devono essere svolti in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Il procedimento si conclude nel termine di novanta giorni da quello in cui è avvenuta l'ultima accettazione da parte degli arbitri, salvo che le parti, di comune accordo, concordino un termine diverso.

Art. 5.

*(Pronuncia secondo equità)*

1. Qualora la causa venga deferita a un collegio arbitrale, le parti, di comune accordo, possono chiedere agli arbitri di decidere secondo equità. Contro tale decisione non sono ammessi mezzi di impugnazione.

Art. 6.

*(Albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per vertenze di responsabilità medica)*

1. È costituito l'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario.

2. Sono requisiti necessari per l'iscrizione all'albo la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Pronuncia secondo equità)*

*Identico*

Art. 6.

*(Albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per vertenze sulla responsabilità professionale del personale sanitario)*

**1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in ciascuna regione e provincia autonoma è costituito un albo degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario.**

**2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo avendo cura di garantire un'idonea e qualificata rappresentanza di esperti di tutte le specializzazioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche, anche con il coinvolgimento delle relative società scientifiche.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. È titolo di per sé sufficiente per l'ottenimento dell'iscrizione all'albo la specializzazione in medicina legale.

4. I candidati che non siano in possesso del titolo di cui al comma 3, sono valutati da una Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 7, che ne accerterà le specifiche esperienze e competenze in ambito medico-legale e peritale.

5. Ciascun iscritto all'albo può chiedere l'annotazione, accanto al suo nominativo, di una o più specialità, dimostrando specifiche esperienze medico-legali in quel settore disciplinare. Il titolo di specializzazione nei singoli settori non è di per sé un requisito né sufficiente né necessario per ottenere l'annotazione delle singole specializzazioni.

6. Le modalità di costituzione dell'albo sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'albo è aggiornato ogni due anni.

#### Art. 7.

*(Commissione per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo)*

1. La Commissione per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 6, di seguito denominata «Commissione», è composta da nove membri con modalità di nomina e durata in carica stabilite con il decreto di cui all'articolo 6, comma 6. È membro di diritto e presidente di tale Commissione il presidente del Consiglio superiore di sanità.

2. La Commissione è integrata da cinque rappresentanti, diversi per ciascuna specialità, designati dalle società scientifiche interessate indicate nel decreto di cui all'articolo 6, comma 6, allorché è tenuto a deliberare sulle annotazioni per le singole specializzazioni degli iscritti all'albo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*



(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 8.

*(Nomina degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio)*

1. In tutte le cause di responsabilità professionale dei sanitari, la nomina del terzo arbitro ai sensi degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile e dei consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile deve essere effettuata tra persone iscritte all'albo di cui all'articolo 6.

2. Qualora la vertenza riguardi una materia specialistica, ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che la nomina avvenga tra gli iscritti all'albo che abbiano l'annotazione nella disciplina oggetto del contenzioso.

3. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ovvero su quale sia la disciplina specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con ordinanza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

*(Nomina degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio)*

1. *Identico.*

2. **È possibile il conferimento dell'incarico ad un consulente o arbitro iscritto in albo di altra regione. Per il conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo il giudice, qualora non vi sia accordo tra le parti, deve chiedere l'autorizzazione al Presidente del tribunale competente indicando i motivi della scelta. Il Presidente, se ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza.**

3. Qualora la vertenza riguardi una materia specialistica, ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che la nomina avvenga tra gli iscritti **agli albi regionali e provinciali con specifica competenza** nella disciplina oggetto del contenzioso.

4. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ovvero su quale sia la disciplina specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con ordinanza.





